

Introduzione

La responsabilità civile per l'esposizione alle sostanze tossiche è una questione molto ampia che coinvolge svariati settori: dall'industria petrolchimica a quella edile, dall'attività bellica all'uso di cosmetici.

Il progresso tecnologico, con il conseguente avanzare della scienza in svariati settori industriali, sovente ha portato all'utilizzo di prodotti innovativi che facessero risparmiare capitali o tempo se inseriti all'interno del processo produttivo.

Il rapido sviluppo delle attività industriali e l'utilizzazione diffusa di sostanze capaci di migliorare la produttività del lavoro e la qualità dei prodotti, allo scopo di elevare il tenore di vita dell'uomo e di ampliare i profitti, possono provocare effetti negativi sullo stesso e sull'ambiente.

Negli ultimi anni vi è stata una crescente attenzione circa la sicurezza dei prodotti utilizzati nell'uso quotidiano. Fece scalpore, nel 2016, la vicenda della multinazionale statunitense *Johnson & Johnson*, la quale era stata accusata di aver provocato la morte di Jackie Fox (e di migliaia di altre persone), defunta a causa di un tumore alle ovaie la cui genesi era stata attribuita all'uso prolungato di alcuni prodotti fabbricati proprio dalla multinazionale. Un tribunale del Missouri ha, poi, condannato l'azienda al risarcimento dei danni (quantificandolo in circa 72 milioni di dollari, 10 a titolo di risarcimento e 62 di danni extra). Il capo della giuria Krista Smith ha dichiarato <<era chiaro che stavano nascondendo qualcosa, tutto quello che dovevano fare era mettere un'etichetta di avvertimento>>.

Solo il 21 agosto scorso si è appresa la notizia della decisione di una nuova condanna al risarcimento del danno, da parte di una giuria di Los Angeles, diretta alla *Johnson & Johnson* (stavolta i milioni di dollari sono ben 417)

poiché uno dei suoi prodotti più venduti, ossia il borotalco, avrebbe provocato un tumore alle ovaie della consumatrice. È il sesto processo riguardante il prodotto. La multinazionale ne aveva vinto uno a marzo 2017 ma ne ha persi, ad oggi, cinque¹.

La vicenda è, tuttavia, molto controversa poiché la maggior parte degli esperti di cancro ritiene che non vi sia il nesso causale tra l'utilizzo di tali prodotti e l'insorgenza della patologia; inoltre essi escludono la presenza di amianto nel talco visto che la sua produzione è vietata da parecchi anni ormai.

Vicende come questa attraggono l'attenzione dell'opinione pubblica, in quanto i prodotti incriminati sono molto diffusi e spesso oggetto di uso quotidiano.

Per comprendere appieno la questione riguardante la responsabilità civile per l'esposizione alle sostanze tossiche, bisogna intanto chiedersi cosa sia una sostanza tossica. Le sostanze tossiche vengono spesso identificate con l'acronimo CMR -*Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic*- il quale viene utilizzato per raggruppare tutte quelle sostanze che sono pericolose per la salute umana, nello specifico:

sono cancerogene le sostanze, o miscele di sostanze, che causano il cancro o ne aumentano l'incidenza;

sono mutagene quelle che possono indurre mutazioni a livello del DNA cellulare, provocando danni irreversibili quando a essere mutato è il DNA delle cellule incaricate di trasferire il corredo genetico alla prole;

sono, infine, propriamente tossiche quelle sostanze che causano effetti nocivi sulla salute, temporanei o permanenti, talvolta letali. Le sostanze tossiche "in senso stretto" agiscono per via chimica.

Gli effetti delle sostanze tossiche sull'uomo sono noti da svariati anni e la legislazione italiana si è storicamente preoccupata della protezione dei cittadini

¹L' IARC (*International Agency for Research on Cancer*), agenzia parte dell'OMS ha indicato il talco come "possibile elemento cancerogeno".

dal pericolo di esposizione, specie in campo occupazionale, prima con il Titolo VIII del D. Lgs. n. 626/1994 e poi con il Titolo IX, capi II e III, del D. Lgs. n.81/2008 (“Testo Unico della Sicurezza del Lavoro” o “TUSL”).

La normativa europea, e di conseguenza anche quella italiana, si preoccupa di gestire e controllare la propagazione delle sostanze tossiche sotto diversi aspetti. In tal senso è possibile distinguere quattro principali livelli di intervento legislativo:

in un primo livello si impone a tutti i produttori e importatori in UE di prodotti chimici di verificarne, prima di immetterle nel mercato, le proprietà pericolose al fine di scongiurare pericoli per la salute dei consumatori²;

in un secondo livello, inerente più che altro l’armonizzazione delle discipline dei paesi membri dell’UE, si impongono criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze, in modo da consentire all’utilizzatore di avere piena conoscenza della sostanza che si sta adoperando³;

il terzo livello riguarda le norme dettate in materia di trasporto e imballaggio delle sostanze pericolose⁴, ed il quarto restringe o disincentiva l’utilizzo di particolari sostanze considerate altamente nocive per la salute umana⁵.

Nonostante la presenza di una legislazione come quella appena descritta, vi sono molti casi in cui le sostanze tossiche continuano a mietere vittime o a cagionare danni alla salute a causa o della violazione di norme o a causa dell’inadeguatezza delle stesse a tenere il passo del progresso tecnologico.

L’obiettivo che si pone il seguente lavoro è quello di proporre una visione d’insieme delle varie vicende legate alle sostanze tossiche, provando, se

² “Regolamento REACH” – regolamento Ce n° 1907/2006 del 18/12/2006.

³ “Regolamento CLP” – regolamento CE n° 1272/2008 del 16/12/2008.

⁴ Se ne occupa il titolo IV del “Regolamento CLP”.

⁵ Titoli VII e VIII del “regolamento REACH”.

possibile, a ricercare un sistema di caratteri comuni legato alla responsabilità civile per l'esposizione alle sostanze tossiche.

Dopo aver evidenziato i punti della disciplina relativa alla responsabilità civile, che a noi interessano, inizieremo analizzando le vicende principali, chiave, legate all'esposizione alle sostanze tossiche al fine di evidenziarne i punti problematici. Per prima verrà analizzata la vicenda del petrolchimico di Porto Marghera, poi, la più famosa vicenda legata all'amianto. Si parlerà anche di radiazioni ionizzanti, al fine di comprendere cosa accade quando c'è una apposita disciplina che regola l'uso e l'esposizione alle sostanze tossiche. Sarà trattata la questione, controversa, dell'uranio impoverito, al fine di comprendere cosa accade quando i danni alla salute dei lavoratori vengono cagionati anche da inefficienze del datore di lavoro pubblico.

A fini comparatistici verrà analizzata la disciplina e le peculiarità del sistema processuale statunitense in materia di sostanze tossiche. Conviene subito specificare che è stato scelto il sistema degli U.S.A. poiché, tra i paesi occidentali, gli Stati Uniti sono tra quelli che hanno più esperienza in materia di sostanze tossiche, visto anche il loro livello di industrializzazione. L'analisi della situazione negli U.S.A. permette poi di dare uno sguardo al di fuori dell'UE, visto che ormai, specie in tale materia, le discipline degli Stati membri sono pressoché armonizzate.

Al fine di rendere più chiara l'esposizione e di fornire un quadro completo delle varie vicende, non potrà prescindere dall'analisi, semplificata, di nozioni appartenenti alla scienza medica, in particolare alla medicina interna, a quella del lavoro e alla tossicologia.

Capitolo primo

La responsabilità civile: gli aspetti fondamentali per poterla declinare nelle vicende legate all'esposizione alle sostanze tossiche.

SOMMARIO: 1. Le caratteristiche principali della responsabilità civile. 2. Struttura dell'atto illecito. 3. Le attività pericolose (art. 2050 cod. civ.). 4. La sicurezza dei lavoratori.

1. Le caratteristiche principali della responsabilità civile.

Il termine responsabilità civile individua il complesso dei fatti illeciti in presenza dei quali sorge l'obbligazione risarcitoria in capo a chi ha provocato ad un terzo un danno ingiusto.

I fatti illeciti vengono disciplinati dal codice civile nel Titolo IX del libro IV, agli artt. 2043 e ss.

Nel nostro sistema giuridico la tutela nei confronti dei fatti illeciti è costituita dal risarcimento del danno, ossia viene liquidato, traducendolo in termini pecuniari, il danno e la somma ottenuta utilizzata per rifocillare il danneggiato.

L'obbligazione risarcitoria consiste in un debito di valore; deve essere attribuito al danneggiato l'equivalente, in moneta, del pregiudizio subito dallo stesso in conseguenza della condotta del danneggiante. In alcuni casi⁶, quando il pregiudizio subito non è suscettibile, a causa della sua natura, di valutazione economica, interviene il giudice valutando equitativamente il danno.

⁶ Gli esempi sono vari, dal risarcimento del danno da perdita di *chances* in materia di appalti pubblici (Consiglio di Stato, sez. V, 5592/2007) a quello del danno biologico.

Il risarcimento in forma specifica è invece attuato mediante la rimozione della situazione lesiva da parte del danneggiato; tale rimozione consiste nell'eliminazione della causa del danno e dalla riduzione in pristino. L'art. 2058 cod. civ. disciplina il risarcimento in forma specifica, stabilendo, tra l'altro, che esso non è possibile qualora risulti troppo oneroso per il debitore.

L'obbligazione risarcitoria trova la sua fonte sia nei fatti illeciti sia nell'inadempimento di un contratto. Le due ipotesi sono distinte: il risarcimento conseguente ad un fatto illecito configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (in tal caso il risarcimento, quindi, prescinde da un precedente rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante tra le parti), quello che deriva dall'inadempimento di un'obbligazione, invece, responsabilità contrattuale.

La responsabilità precontrattuale si basa, invece, sulla c.d. *culpa in contrahendo* e consiste sostanzialmente nella violazione dell'obbligo di buona fede durante le trattative instaurate in vista della formazione di un futuro contratto.

La distinzione, che a noi interessa, tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non ha rilievo solo descrittivo ma anche in ordine alla disciplina applicabile.

Nel caso di responsabilità extracontrattuale spetta al danneggiato dare prova del nesso di causalità tra la condotta del danneggiante ed il danno sofferto, il danneggiato gode di una più ampia tutela poiché saranno risarcibili anche i danni imprevedibili⁷, l'azione diretta al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Nel caso, inverso, di responsabilità contrattuale il creditore deve semplicemente dar prova dell'inadempimento (spetterà al debitore dar prova dell'adempimento o del fatto che l'inadempimento non è a lui imputabile), il

⁷ Art 1225 cod. civ. <<se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione>>.

risarcimento è limitato ai danni prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 1225 cod. civ., l'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.

A fronte di tali differenti discipline e della difficoltà sussistente, in determinate ipotesi, in ordine alla qualificazione della responsabilità come contrattuale o extracontrattuale, non stupisce il fatto che, spesso, si tenti di ricondurre ipotesi di responsabilità nell'area della prima o della seconda al fine di superare determinate difficoltà, riguardanti soprattutto la prova del nesso di causalità, riscontrate nel caso di specie.

2. Struttura dell'atto illecito.

Aldilà di ciò che è stato appena detto, indubbiamente l'art. 2043 è la pietra angolare su cui si basa l'intero sistema della responsabilità civile, esso è così formulato: <<Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno>>.

Dall'esame della lettera di tale disposizione si comprende immediatamente che essa è composta da tre elementi fondamentali: la colposità o dolosità del comportamento, il necessario nesso di causalità e l'ingiustizia del danno.

La responsabilità civile opera quando il danno prodotto nella sfera giuridica altrui derivi da un comportamento colposo o doloso; tale comportamento deve essere imputabile ad un soggetto che ha operato nella pienezza della sua capacità di intendere e volere (art. 2046 cod. civ.)⁸. Il dolo⁹

⁸ <<Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere (428;85, 87 c.p.) al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (2047).

⁹ L'art. 43 cod. pen. definisce il delitto doloso o "secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa

rileva come intenzionalità ossia come coscienza e volontà dell'evento lesivo, mentre si è in presenza di colpa quando l'evento lesivo, anche se previsto, non è frutto della volontà del soggetto agente e si verifica, quindi, a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Per quanto riguarda il nesso di causalità si rileva la necessità che sussista un legame tra l'evento provocato dal soggetto che ha agito con dolo o colpa ed il danno ingiusto nella sfera giuridica altrui. Questo legame consiste, appunto, nel nesso di causalità, il quale deve essere tale da configurare il danno quale conseguenza immediata e diretta dell'evento.

Nel corso degli anni, sono state enucleate varie teorie per offrire all'interprete criteri utili al fine di stabilire l'effettiva esistenza di detto rapporto causale. Una delle impostazioni maggiormente diffuse è la teoria della *condicio sine qua non*, secondo la quale il nesso di causalità è presente solo quando, senza quel comportamento umano, il danno non si sarebbe verificato.

La dottrina e la giurisprudenza hanno poi rilevato che, affinché sussista il nesso di causalità, è necessario che l'evento sia condizione necessaria e sufficiente a cagionare il danno. La necessarietà e la sufficienza vengono valutate sulla base di regole d'esperienza e leggi statistico-scientifiche in modo tale da consentire di verificare l'adeguatezza dell'evento lesivo al fine di cagionare il danno. Tale teoria "correttiva" consiste nella c.d. teoria della causalità adeguata.

La causalità adeguata richiede la comparazione tra la situazione verificatasi ed un modello costruito in base alle regole d'esperienza.

Il sistema della responsabilità civile prevede, inoltre, come requisito per la risarcibilità del danno, la sua ingiustizia.

dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

L'ingiustizia del danno ha, assolutamente, un ruolo determinante nella qualificazione del fatto illecito ed essa rappresenta il presupposto per la risarcibilità di ogni tipologia di danno, sia patrimoniale che non.

Per danno ingiusto deve intendersi il danno prodotto *non iure*, cioè non nell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento al danneggiante né, tantomeno, nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, e *contra ius*, cioè la contrarietà al diritto, ossia il danno che determina la lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; in definitiva per ingiustizia del danno s'intende la sua anti-giuridicità, cioè la sua capacità di provocare la lesione di un diritto.

Il danno può avere natura patrimoniale o non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consiste nelle conseguenze patrimoniali immediate e dirette che derivano dalla lesione provocata dal danneggiante. Tra queste conseguenze si suole distinguere tra danno emergente, ossia la perdita determinatasi nel patrimonio del danneggiato, e lucro cessante, cioè il mancato guadagno risentito dal danneggiato in conseguenza all'evento lesivo.

Il danno non patrimoniale¹⁰ viene suddiviso, dagli studiosi, in danno morale, biologico ed esistenziale.

Il danno morale, tradizionalmente definito come *pretium doloris*, viene generalmente ravvisato nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia o d'ansia generato dall'illecito.

¹⁰ Art. 2059 cod. civ. <<Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>. Si tratta, ad esempio, delle ipotesi in cui il danno deriva da un reato.

Il danno biologico (o danno alla salute) designa l'ipotesi della lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito¹¹, all'integrità psichica e fisica della persona.

Il danno esistenziale si identifica nella lesione delle espressioni fondamentali della personalità umana (di cui all'art 2 Cost.¹²) e pregiudica l'individuo nella piena manifestazione e realizzazione di sé stesso, sia come individuo che come membro della società, in tutti gli aspetti della sua esistenza ma, tuttavia, non si traduce in una lesione del bene salute.

3. Le attività pericolose (art. 2050 cod. civ.).

In presenza di un'attività pericolosa, a causa della sua natura o del modo in cui essa è posta in essere, colui che svolge tale attività risponde dei danni provocati dalla stessa a meno che non provi di aver adottato tutte le cautele necessarie, ed idonee, ad evitare il danno.

Ma quando un'attività viene considerata pericolosa? Il concetto è, ovviamente, relativo, la pericolosità dipende dai mezzi impiegati, dal progresso tecnologico, dai materiali impiegati nel processo produttivo.

Il criterio di imputazione della colpa previsto dall'art. 2050 cod. civ. è molto diverso da quello previsto dall'art. 2043 cod. civ.: si risponde dei danni provocati anche per colpa lievissima, il danneggiante dovrà provare di aver

¹¹ Art 32 cost.:<<La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana>>.

¹²<<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>.

messo in campo i mezzi più avanzati tecnologicamente ed oggettivamente idonei ad evitare il prodursi dell'evento dannoso.

In ordine all'onere della prova se ne rileva una inversione rispetto alla disciplina generale: spetta, come detto, al danneggiante provare di aver fatto ciò che era necessario ad evitare il danno.

La disposizione in esame viene spesso utilizzata dalla giurisprudenza per far valere una responsabilità dovuta, spesso, non tanto a gravi mancanze di chi esercita l'attività ritenuta pericolosa, ma all'oggettiva pericolosità di tale attività.

4. La sicurezza dei lavoratori.

Bisogna, da subito, accennare che i danneggiati dall'esposizione alle sostanze tossiche sono, sovente, i lavoratori. Essi, infatti, passano molte ore a contatto con dette materie nocive impiegate nei processi produttivi.

Abbiamo ricordato che la colpa sussiste anche in presenza di violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline; ebbene, molte sono le disposizioni poste a tutela dei lavoratori dalla cui violazione potrebbe senz'altro scaturire la responsabilità civile.

Una prima disposizione consiste nell'art. 2087 cod. civ., il quale così recita: <<L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro>>.

La disposizione impone all'imprenditore, o, più in generale, al datore di lavoro, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure idonee a salvaguardare i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.

Occorre subito precisare che la responsabilità del datore di lavoro è di natura contrattuale¹³, da ciò discende che l'onere della prova circa l'esistenza del danno, derivante dalla nocività dell'ambiente di lavoro incombe sul lavoratore stesso. Sul datore di lavoro, invece, grava l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno (si comprende immediatamente come l'onere della prova che incombe sul datore di lavoro è, decisamente, più gravoso in ragione della funzione di garanzia che esso assume nei confronti dei lavoratori).

Il D. Lgs. 81/2008, così come successivamente integrato e modificato, riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il decreto raccoglie tutte le disposizioni attraverso le quali il legislatore mostra ad aziende, datori di lavoro e lavoratori quanto è essenziale e obbligatorio fare per prevenire infortuni e tutelare, al meglio, la salute psicofisica del lavoratore, in ogni ambiente di lavoro.

Il testo unico si occupa di sicurezza sul lavoro includendovi e regolando tutte le sue sfaccettature: dalla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria, al primo soccorso e all'antincendio.

Il D. Lgs. È indirizzato a datori di lavoro e lavoratori, ma anche a tutte le figure professionali che popolano i luoghi di lavoro.

Il campo di applicazione del decreto, come si comprende, è molto vasto poiché comprende qualsiasi impresa (anche a conduzione familiare), tutti i lavoratori e ogni tipologia di rischio.

Il responsabile della sicurezza dei lavoratori è, in linea di principio, il datore di lavoro, il quale viene individuato dall'art. 2, comma 1 lettera b) del Testo Unico come <<il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel

¹³ Anche se vedremo, più in avanti, come in alcuni processi si sia intrapresa la strada della responsabilità extracontrattuale per far valere proprio quella inerente il rapporto di lavoro.

cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa>>. Si evidenzia, in particolare, la rilevanza attribuita dal legislatore all'esercizio, di fatto, delle funzioni direttive e di spesa. L'autonomia di spesa è sovente utilizzata dai giudici quale criterio per l'individuazione del responsabile in aziende pubbliche.

Gli obblighi gravanti sul datore di lavoro sono molteplici.

Egli deve, innanzitutto, redigere il documento di valutazione dei rischi, attività peraltro non delegabile. Con tale documento vengono individuati i rischi connessi all'attività dell'impresa e vengono indicate le misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare i lavoratori rispetto a tali rischi. Nel documento è anche presente il programma per garantire, nel tempo, il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Il datore di lavoro deve, poi, attuare le misure volte ad eliminare i rischi e deve provvedere a fornire un'adeguata informazione e formazione ai lavoratori al fine di trasferire ad essi le conoscenze necessarie per la gestione dei rischi.

Compete, altresì, al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza e controllo sull'effettiva osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di sicurezza, in sostanza spetta al datore di lavoro un generale obbligo di vigilanza sull'attuazione complessiva del sistema di sicurezza.

Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, deve fornire adeguati dispositivi di protezione individuale¹⁴ (DPI) ai propri lavoratori al fine di proteggerli da rischi per la loro salute e sicurezza. Il datore di lavoro deve, inoltre, fornire un appropriato addestramento all'uso dei dispositivi di sicurezza ai propri dipendenti.

¹⁴ Per dispositivo di protezione individuale (DPI), o mezzo personale di protezione, si intende: <<qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo>>Art. 74 D. Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro non solo deve fornire i DPI, ma deve renderli facilmente disponibili e muniti di istruzioni sull'uso chiare.

La normativa europea riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro ha dato un forte contributo al progresso e al miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro. Le disposizioni in materia sono adottate dall'UE in base al dettato dell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il quale le conferisce competenza in materia, autorizzandola a utilizzare misure per la cooperazione e direttive che consentano l'armonizzazione della disciplina.

Per comprendere appieno la portata delle competenze attribuite all'Unione Europea in tale settore è necessario riportare l'art. 153 TFUE:

<<L'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) condizioni di lavoro;
- c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
- d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
- e) informazione e consultazione dei lavoratori;
- f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
- g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;
- h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166;
- i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- j) lotta contro l'esclusione sociale;
- k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c)>>.

Dalla lettura di tale articolo si comprende quanto siano vaste le competenze dell'UE, e il contributo fondamentale che essa ha dato in ordine all'emanazione di atti volti alla tutela dei lavoratori.